

PROPOSTA DI LEGGE

Modifica della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 recante "Norme per il funzionamento dei gruppi" (a.c. 319/A)

Emendamento all'articolo 3

L'articolo 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (*Modifica dell'articolo 4 della l.r. 3/1994*)

1. All'articolo 4 della l.r. 3/1994 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5 sono soppresse le parole: "Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 01, comma 2, della presente legge," e "ivi inclusi incarichi di consulenza a soggetti o istituzioni pubbliche o private,";
 - b) al comma 10 è soppresso il periodo: ", per essere destinati al finanziamento aggiuntivo del trasporto e dell'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori".



APPROVATO

PROPOSTA DI LEGGE

Modifica della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 recante "Norme per il funzionamento dei gruppi" (a.c. 319/A)

Emendamento al comma 1 dell'articolo 5

Al comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole: "Consiglio regionale", sono aggiunte le seguenti "in persona del suo Presidente", e la parola: "chiedendo", è sostituita dalle seguenti: "con la richiesta di".

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Julio Cesar'.

APPROVA 20

